

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“ESG ISTITUTO EUROPEO” - “ESG EUROPEAN INSTITUTE”

1. Denominazione

E' costituita una Associazione Culturale denominata “ESG ISTITUTO EUROPEO” - “ESG EUROPEAN INSTITUTE” (in seguito chiamata per brevità “Associazione”).

2. Sede

L'Associazione ha sede legale a Roma nell'indirizzo indicato nell'atto costitutivo ovvero ad altro indirizzo nella stessa provincia deciso a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Delegazioni e uffici dell'Associazione potranno essere costituiti sia in Italia sia all'estero.

3. Scopo ed oggetto

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:
 - 1.1. costituire un osservatorio privilegiato per la discussione e l'approfondimento delle tematiche relative a *Environmental, Social, Governance* (di seguito, “ESG”), esaminando e valutando le politiche fondate sui principi di business sostenibile, che tengano conto dell'evolversi degli scenari di riferimento ed identifichino opportunità e creino valore nel tempo in un orizzonte di medio-lungo periodo per gli *stakeholders*, quali (i) la tutela dei diritti umani e la valorizzazione delle differenze e l'uguaglianza nel trattamento delle persone; (ii) la salute, sicurezza e benessere delle persone; (iii) la protezione dell'ambiente, con particolare riferimento al tema del *climate change* e della *circular economy*; (iv) il progresso socio – economico e la valorizzazione dei territori; (v) la creazione di uno sviluppo economico basato sull'innovazione e industrializzazione responsabile;
 - 1.2. promuovere la ricerca e la diffusione delle conoscenze in materia ESG, anche attraverso studi comparativi con sistemi adottati al di fuori dell'Italia;
 - 1.3. svolgere studi, approfondimenti e sviluppare soluzioni condivise ai problemi applicativi posti dalle tematiche ESG, eventualmente anche mediante l'elaborazione di “standard” volontari e “*best practice*” da proporre alle aziende, istituzioni ed enti accademici;
 - 1.4. proporsi come interlocutore qualificato, in Italia e in Europa così come nella dimensione internazionale, ad ogni livello istituzionale ed associativo per un confronto sulle tematiche ESG ed alla sua applicazione, interpretazione ed evoluzione;
 - 1.5. promuovere e favorire la formazione e l'aggiornamento professionale continuativi dei soci, anche mediante l'organizzazione o contributi all'organizzazione di corsi di specializzazione e di aggiornamento, congressi, seminari, nonché mediante la creazione o collaborazione a riviste specializzate ed a pubblicazioni anche via web;
 - 1.6. partecipare ad organismi nazionali od internazionali impegnati nella materia di interesse dell'Associazione;
 - 1.7. svolgere attività di ricerca e/o innovazione, anche all'interno di programmi di ricerca e innovazione dell'Unione Europea, in progetti pertinenti alle materie di cui al proprio oggetto;
 - 1.8. curare lo sviluppo in generale della propria attività;
 - 1.9. compiere qualsiasi atto utile od opportuno per il conseguimento degli scopi associativi, ivi compresa la stipulazione di contratti, nel rispetto della legge.
2. L'Associazione potrà partecipare come socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

4. Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

5. Associati

1.L'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche, società ed istituzioni che intendono condividere gli scopi di cui al punto 3.1 e collaborare al loro perseguimento.

2.Possono essere associati tutte le altre persone e/o enti che il Consiglio Direttivo riconoscerà in grado di apportare un qualsiasi vantaggio agli scopi dell'Associazione.

3.Gli associati sono distinti in cinque categorie:

- (a) **Soci Fondatori**
- (b) **Soci Ordinari**
- (c) **Soci *Fellows***
- (d) **Soci Corporate**
- (e) **Soci Istituzionali**
- (f) **Soci Onorari**

4.Soci Fondatori: i soci fondatori sono le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale degli Associati se in regola con il versamento della quota associativa annuale. A far data dall'Assemblea chiamata ad approvare il rendiconto per l'esercizio 2022 (duemilaventidue), al Presidente del Consiglio Direttivo è riservata la nomina di 4 membri del Consiglio Direttivo nel caso in cui sia composto da 9 membri, ovvero la nomina di 5 membri nel caso lo stesso sia composto da 11 membri. Al Vice Presidente è invece riservata la nomina di 1 membro del Consiglio Direttivo.

5.Soci Ordinari: sono soci ordinari i soggetti persone fisiche che, impegnandosi a sostenere l'attività dell'Associazione per il conseguimento dei suoi scopi con una quota d'iscrizione annuale nella misura minima periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo e con una partecipazione attiva alla vita dell'Associazione, abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo stesso dopo l'esame della domanda di ammissione. Essi hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale degli Associati e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

6.Soci *Fellows*: sono i soci ordinari dell'associazione, laureati in materie economiche o giuridiche oppure, a prescindere dal titolo di studio conseguito, in possesso di competenze specifiche sulle tematiche ESG, maturate in ambiti professionali o di ricerca, i quali, condividendo l'oggetto e le finalità, vi abbiano aderito in ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Statuto. La domanda di adesione comporta la condivisione dei principi e dei programmi dell'istituto e l'impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi in materia nelle materie ESG. Tale qualifica viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo dopo l'esame della domanda di ammissione e *curriculum vitae*. Essi hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale degli Associati e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

7.Soci Corporate: sono soci persone giuridiche che, impegnandosi a sostenere l'attività dell'Associazione per il conseguimento dei suoi scopi con una quota d'iscrizione annuale nella misura minima periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo e con una partecipazione attiva alla vita dell'Associazione, abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo stesso dopo l'esame della domanda di ammissione. I Soci Corporate intervengono in persona del loro titolare o di un legale rappresentante.

8. Soci Istituzionali: sono enti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che si impegnano a sostenere l'attività dell'Associazione per il conseguimento dei suoi scopi con una quota d'iscrizione annuale nella misura minima periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo ovvero con contributi di altra natura. La qualifica di Socio Istituzionale è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo l'esame della richiesta presentata dall'ente. I Soci Istituzionali intervengono in persona del loro legale rappresentante.

9. Soci Onorari: sono persone fisiche o giuridiche scelte dal Consiglio Direttivo che per le loro conoscenze ed esperienze in materia ESG sono degne di rappresentare lo spirito dell'Associazione.

10. La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il pagamento delle relative quote, ne è esclusa ogni forma diversa. La partecipazione è intrasferibile sia per atto tra vivi sia *mortis causa*; è esclusa ogni rivalutazione della quota associativa.

11. Il contributo dell'Associato viene versato su base annua per il rinnovo dell'iscrizione.

6. Ammissione all'Associazione

1. Ogni società o persona fisica, salvo i Soci Istituzionali ed Onorari, che aspiri a diventare socio dell'Associazione, deve presentare i propri dati personali all'Associazione nella forma e con le modalità che verranno individuate dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione il richiedente è tenuto a specificare il motivo per cui vuole diventare socio.

2. Tutte le domande di ammissione degli aspiranti soci devono essere presentate al Consiglio Direttivo, il quale, effettuate le valutazioni di volta in volta opportune, si esprime a maggioranza sull'ammissione dell'Associato. In caso di rigetto la decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile, fatti salvi i rimedi di legge.

3. Una volta approvata la domanda, ne viene data comunicazione al candidato ammesso, con conseguente assegnazione in tal modo e d'ora in avanti, della qualità di socio dell'Associazione.

4. I nominativi di tutti gli Associati vengono annotati nel Registro dei Soci dell'Associazione. Tale Registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e deve essere reso disponibile su richiesta agli associati.

7. Quota d'iscrizione annua degli Associati ed altri oneri

1. La quota d'iscrizione annuale dei soci è costituita da una somma determinata annualmente, con voto a maggioranza del Consiglio Direttivo, e deve essere versata entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata dal Consiglio stesso.

2. L'Associato deve essere effettivo dal primo gennaio al 31 dicembre del calendario civile.

3. È facoltà del Consiglio Direttivo revocare la qualità di Associato al socio inadempiente. La quota d'iscrizione annuale pagata dai nuovi Associati ammessi dopo il primo gennaio sarà riferita al rimanente periodo dell'anno.

4. Le quote d'iscrizione non sono rimborsabili.

8. Sospensione dell'Associato – Esclusione dell'Associato

1. Il Consiglio può sospendere per un periodo fino a sei mesi, ovvero escludere, ogni Associato che, persistentemente, non ottemperi al presente Statuto o la cui condotta sia inadatta ovvero contraria agli interessi dell'Associazione. Quando il Consiglio intende esercitare il proprio potere, ai sensi del presente Statuto, il socio interessato deve essere informato in ordine alle violazioni commesse e deve essergli concessa la possibilità di giustificare la propria posizione sia per iscritto che oralmente.
2. Il provvedimento di sospensione potrà essere adottato nei confronti dell'Associato a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e dovrà essere comunicato per iscritto all'Associato e dovrà contenere l'indicazione degli addebiti. In pendenza dell'eventuale impugnazione all'Assemblea il provvedimento di sospensione manterrà i suoi effetti. La sospensione dell'Associato non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate.
3. Il provvedimento di esclusione potrà essere adottato nei confronti dell'Associato:
 - (a) che ometta di provvedere al versamento della quota associativa annuale;
 - (b) che non osservi le disposizioni dello Statuto e le deliberazioni e gli indirizzi degli organi dell'Associazione;
 - (c) relativamente al quale siano venuti meno i requisiti che ne avevano permesso l'ammissione;
 - (d) che si comporti in modo contrario alle finalità dell'Associazione o che in qualsiasi modo rechi danno morale o materiale all'Associazione.

Il provvedimento di esclusione è adottato a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e dovrà essere comunicato per iscritto all'Associato e dovrà contenere l'indicazione degli addebiti.

L'esclusione diverrà definitiva:

- (i) ove l'Associato non proponga impugnazione scritta all'Assemblea Generale entro i 30 giorni successivi o
- (ii) nell'ipotesi l'Assemblea Generale confermi l'esclusione.

In pendenza dell'eventuale impugnazione all'Assemblea Generale il provvedimento di esclusione manterrà i suoi effetti.

L'esclusione dell'Associato non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate.

9. Cessazione della qualità di Associato

La qualità di Associato cessa:

- (a) per morte dell'Associato;
- (b) per estinzione dello stesso ove l'Associato sia persona giuridica;
- (c) per recesso dell'Associato;
- (d) per esclusione dell'Associato;
- (e) per perdita dei diritti civili ove l'Associato sia persona fisica;
- (f) per scioglimento dell'Associazione.

10. Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- (a) Il Consiglio Direttivo;
- (b) L'Assemblea generale degli Associati;
- (c) I Revisori contabili ove nominati;
- (d) Il Comitato Scientifico
- (e) il Collegio dei Probiviri ove nominati.

11. Il Consiglio Direttivo

11.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 3 a 11 consiglieri, eletti tra i Soci ai sensi del successivo articolo 12. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto a cura del Vice Presidente apposito verbale sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno:

- (a) Il Presidente
- (b) Il Vice-Presidente
- (c) Il Comitato Scientifico

11.2. Alle riunioni del Consiglio partecipano il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato Scientifico. Il Consiglio può invitare, di volta in volta, soggetti idonei a partecipare alle adunanze con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

11.3. L'Assemblea generale degli Associati può deliberare un compenso da attribuire ai Membri del Consiglio Direttivo, oltre al rimborso delle spese, debitamente documentate e preventivamente approvate per iscritto dal Consiglio, sostenute per le attività condotte nell'interesse dell'Associazione. Altresì, tenuto conto che l'Associazione potrà eseguire operazioni commerciali purché tale attività non risulti prevalente su quella istituzionale, potrà erogare compensi per prestazioni d'opera intellettuale ai propri soci o membri del Consiglio Direttivo o a professionisti terzi, osservando le regole contabili di legge.

12. Elezione del Consiglio Direttivo

12.1. Il Consiglio Direttivo è composto da Soci eletti dall'Assemblea Generale degli Associati. I Soci diversi dalle persone fisiche possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo, nel qual caso dovranno indicare la persona fisica che li rappresenta. Allo scadere del triennio del primo mandato, al Presidente del Consiglio Direttivo, sentito il Vice Presidente, è riservata la nomina di 5 membri del Consiglio Direttivo nel caso in cui sia composto da 9 membri, ovvero la nomina di 7 membri nel caso lo stesso sia composto da 11 membri. I Soci Fondatori possono altresì votare, come tutti gli altri Soci, per l'elezione dei restanti membri del Consiglio Direttivo.

12.2. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per 3 (tre) anni e scadono alla data della riunione dell'Assemblea Generale degli Associati convocata per l'approvazione del rendiconto economico e patrimoniale relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio Direttivo e possono essere rieletti.

12.3. Nel caso di dimissioni o impossibilità non temporanea di un membro del Consiglio, il Consiglio potrà cooptare a maggioranza un nuovo membro. Il membro del Consiglio Direttivo così nominato rimarrà in carica fino alla data della successiva Assemblea Generale degli Associati.

13. Adunanze consiliari e poteri del Consiglio

13.1. La riunione consiliare deve essere convocata ogni qualvolta sia necessario, e non meno di una volta ogni trimestre. Ai fini del quorum costitutivo, devono essere presenti almeno la metà dei membri del Consiglio. Tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza semplice dei membri presenti, in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

13.2. La riunione del Consiglio Direttivo viene convocata da parte del Presidente ovvero su iniziativa di almeno 2 Consiglieri con avviso spedito di convocazione inviato mediante posta elettronica ovvero tramite messaggistica istantanea almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima dell'adunanza.

13.3. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche per video o teleconferenza, purché siano assicurate le condizioni che consentano l'identificazione e la partecipazione alla discussione ed al voto di ciascun partecipante.

13.4. Il Consiglio è responsabile della direzione e dell'amministrazione generale dell'Associazione e deve perseguire i suoi obiettivi in accordo con il presente Statuto. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione fatto salvo per il compimento di atti od operazioni indicati nel presente statuto per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione dell'Assemblea Generale degli Associati.

13.5. Nell'ipotesi in cui sorga una questione o un problema relativo all'amministrazione quotidiana dell'Associazione, che non sia espressamente previsto nel presente Statuto, il Consiglio ha il potere di risolvere tale questione o problema secondo la sua discrezionalità. Le decisioni prese dal Consiglio sono da ritenersi definitive, salvo che tale prerogativa sia riservata all'Assemblea Generale degli Associati.

13.6. Il Consiglio ha il potere di autorizzare l'investimento di somme del fondo patrimoniale dell'Associazione, che ritenga idonee a perseguire gli scopi dell'Associazione.

13.7. Il Consiglio ha il potere di assumere, retribuire e licenziare lo staff quando sia ritenuto necessario.

13.8. Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea Generale degli Associati la destinazione degli eventuali avanzi di gestione al compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali. E' in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

13.9. Il Consiglio non può agire in maniera difforme rispetto alle decisioni prese dall'Assemblea Generale degli Associati.

14. L'Assemblea Generale degli Associati

14.1. L'Assemblea Generale degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in subordine, dal Socio maggiorenne anagraficamente più giovane presente nell'adunanza di Assemblea. L'Assemblea dei soci

deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e patrimoniale relativo all'esercizio concluso al 31 dicembre dell'anno precedente.

14.2. Possono partecipare all'Assemblea i Soci Fondatori, Ordinari, *Fellows*, Corporate ed Istituzionali che siano in regola con il pagamento delle quote associative dell'anno in corso. Ogni Socio presente o rappresentato in Assemblea ha diritto ad 1 (un) voto.

14.3. Le riunioni dell'Assemblea Generale degli Associati possono tenersi anche per video o teleconferenza, purché siano assicurate condizioni che consentano l'identificazione e la partecipazione alla discussione e al voto di ciascun partecipante.

15. Poteri dell'Assemblea Generale

15.1. Sono di competenza dell'Assemblea Generale i seguenti poteri:

- (a) approvare il rendiconto consuntivo dell'Associazione predisposto ogni anno dal Consiglio Direttivo;
- (b) nominare gli organi dell'Associazione ove previsto;
- (c) ove sia ritenuto opportuno, nominare i membri del collegio dei revisori e Collegio dei Probiviri, nonché i Presidenti degli stessi;
- (d) decidere su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.

Qualora l'Assemblea ne ravvisi l'opportunità, nomina un Revisore dei Conti in composizione monocratica ovvero in composizione collegiale; in tale ultimo caso, il Collegio sarà composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente. Il Revisore dei Conti è organo di consulenza tecnico contabile dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di rendiconto consuntivo, redigendo apposite relazioni da presentare al Consiglio, ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio. Il Revisore dei Conti ovvero il Collegio dei Revisori resta in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

15.2. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante l'invio di una comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, all'indirizzo di posta cartacea o elettronica dei soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

15.3. Ogni Associato che ritiene di voler proporre degli argomenti riguardanti l'Associazione o i soci che possano essere discussi solo in Assemblea, può inviare una richiesta scritta, anche solo per posta elettronica, al Presidente del Consiglio Direttivo entro i 3 (tre) giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea.

15.4. Il rendiconto dell'Associazione completo di tutti i suoi documenti deve essere depositato presso la sede sociale entro i 3 (tre) giorni che precedono l'Assemblea annuale di approvazione del rendiconto.

16. Assemblea Generale straordinaria dell'Associazione

16.1. Il Consiglio Direttivo può in ogni momento convocare l'Assemblea Generale dell'Associazione in sessione straordinaria, per le modifiche dell'Atto Costitutivo di cui all'articolo 18 e per lo scioglimento dell'Associazione.

16.2. Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea entro i successivi 14 giorni, ove la richiesta sia formulata per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo da tanti soci che rappresentino almeno 30 soci o da almeno il 25% dei voti in Assemblea, ove tale soglia sia inferiore a 30.

16.3. Il Presidente del Consiglio Direttivo darà notizia della convocazione ai soci con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni.

17. Rappresentanza in Assemblea. Quorum costitutivi e deliberativi.

17.1. Ogni Socio avente diritto di voto può farsi rappresentare per delega da un altro Socio. Alla stessa persona non possono essere conferite più di quattro deleghe.

17.2. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

17.3. L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione quale che sia il numero dei Soci presenti.

17.4. Le deliberazioni dell'Assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Per le delibere dell'Assemblea in seduta straordinaria tale maggioranza deve comprendere almeno un quarto degli aventi diritto al voto.

18. Compiti degli Organi dell'Associazione

18.1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie, a lui spetta l'uso della firma sociale.

18.2. Il Presidente può conferire sia ai soci sia a terzi, procure speciali per determinati atti, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento viene sostituito da uno dei Vice Presidenti.

18.3. Il Presidente:

- (a) agisce come presidente a tutte le adunanze del Consiglio e dell'Assemblea Generale ed è responsabile del corretto andamento dei lavori durante tali adunanze;
- (b) rappresenta l'Associazione nei rapporti istituzionali nonché con gruppi economici, con i media ed il pubblico;
- (c) svolge tutti i compiti e dispone di tutti i poteri inerenti l'amministrazione ordinaria dell'Associazione, compresi quelli di apertura di conti correnti bancari a nome dell'Associazione e di disposizione sugli stessi di pagamenti;
- (d) provvede alla tenuta di tutti i documenti finanziari dell'Associazione;
- (e) conserva tutti i fondi raccolti, impiega i capitali per conto dell'Associazione nonché tiene un resoconto di tutte le transazioni monetarie;
- (f) emette e sottoscrive ricevute, voucher ed altri documenti relativi ai capitali ricevuti per conto dell'Associazione;
- (g) presenta la documentazione finanziaria/rendiconti finanziari o bilanci d'esercizio alle riunioni del Consiglio per l'approvazione nonché redigere, con l'eventuale supporto di consulenti esterni, una relazione/rapporto annuale delle entrate e delle uscite nonché il rendiconto economico e patrimoniale al 31 dicembre di ogni anno da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- (h) deposita i capitali e altri valori appartenenti all'Associazione nella banca o presso Istituti bancari designati e approvati dal Consiglio, eccetto quelle somme di denaro che costituiscono il fondo

per le piccole spese da sostenersi per conto dell'Associazione, il cui importo verrà essere fissato, di volta in volta, dal Consiglio.

18.4. Il Vice-Presidente deve affiancare nei suoi compiti il Presidente e presiedere il Consiglio e l'Assemblea Generale in caso di assenza del presidente ed ha tutti i poteri ad esso delegati dal Consiglio Direttivo. Altresì, il Vice Presidente deve:

- (a) provvedere alla tenuta di tutti i documenti, eccetto la documentazione finanziaria dell'Associazione.
- (b) annotare le decisioni prese a tutte le adunanze del Consiglio e dell'Assemblea e verbalizzarle ai fini della loro approvazione.
- (c) essere responsabile per la corretta conservazione e aggiornamento del Registro dei Soci dell'Associazione.
- (d) tenere i verbali di tutte le adunanze dell'Assemblea Generale degli Associati e del Consiglio Direttivo.

19. Il Comitato Scientifico

20.1. Il Comitato scientifico è l'organo di riferimento scientifico dell'Associazione ed è deputato a formulare al Consiglio Direttivo proposte ed iniziative per l'attuazione dei fini statutari. Esso è competente, altresì, ad esprimere pareri su problematiche portate alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo medesimo o dal Presidente dell'Associazione, ovvero individuate autonomamente.

20.2. Il Comitato scientifico è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre ad un massimo di undici, inclusi il Presidente e il Vice Presidente. A far data dall'Assemblea chiamata ad approvare il rendiconto per l'esercizio 2022 (duemilaventidue), al Presidente del Consiglio Direttivo, è riservata la nomina di 4 membri del Comitato Scientifico nel caso in cui sia composto da 9 membri, ovvero la nomina di 5 membri nel caso lo stesso sia composto da 11 membri. Al Vice Presidente del Consiglio Direttivo è riservata la nomina di 1 membro del Comitato Scientifico. I restanti membri verranno nominati con delibera assunta dal Consiglio Direttivo.

20.3. I membri del Comitato scientifico sono nominati prioritariamente tra docenti universitari, enti di diritto pubblico o privato ovvero società pubbliche o private, ovvero tra esperti di riconosciuta esperienza professionale nelle materie che rientrano nell'oggetto degli studi della Associazione. Tutti i componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili. La partecipazione al Comitato scientifico deve intendersi come espressione della libertà di manifestazione del pensiero ai sensi dell'art. 21 della Costituzione.

20.4. In caso di dimissioni e cessazione per qualsivoglia altra causa di un componente del Comitato scientifico, il Consiglio Direttivo procederà alla sostituzione. Il membro del Comitato così nominato dura in carica fino alla scadenza del mandato del soggetto sostituito.

20.5. Il Comitato scientifico si riunisce, su proposta del Presidente, presso la sede dell'Associazione o presso altro luogo indicato dal Presidente, per formulare il programma di attività da proporre al Consiglio Direttivo e fare un resoconto della attività svolta.

20.6. Il Comitato scientifico è convocato con avviso scritto, anche a mezzo posta elettronica o mediante sistema di messaggistica istantanea, contenente l'ordine del giorno, da far pervenire a tutti i componenti a cura del Presidente, all'indirizzo anche di posta elettronica da questi comunicato, almeno 3 (tre) giorni prima della data stabilita per la riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai componenti il giorno prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell'avviso dei motivi d'urgenza. È comunque validamente tenuta la riunione del Comitato cui partecipino tutti i componenti in carica.

20.7. Alle riunioni del Consiglio partecipano il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico può invitare, di volta in volta, soggetti idonei a partecipare alle adunanze con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

20.8. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice-Presidente.

20.9. I componenti del Comitato scientifico svolgono il loro ufficio a titolo gratuito, fatto salvo i rimborsi previsti dall'apposito Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo.

20.10. Le deliberazioni del Comitato Scientifico devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dall'estensore, trascritto nel libro verbali del Comitato, tenuto a cura del Presidente del Comitato stesso.

20. Il Collegio dei Probiviri

21.1 Il Collegio dei Probiviri, ove nominato, è formato da 3 componenti eletti dall'Assemblea tra i Soci dell'Associazione. Essi restano in carica per tre anni e sono rieleggibili al massimo per un mandato. Uno dei tre membri può essere Socio Onorario.

21.2. Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo previa convocazione contestuale alla convocazione del Consiglio Direttivo.

3. Al Collegio dei Probiviri competono:

- a) su richiesta del Consiglio Direttivo, l'interpretazione delle norme dello Statuto, del Codice Etico e di qualsiasi altra norma adottata dall'Associazione per il proprio funzionamento;
- c) la definizione delle controversie dei Soci tra loro o con l'Associazione relativa all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto nonché, in generale, ai rapporti associativi;
- d) esprimere parere non vincolante sulle modifiche al presente Statuto nonché sul Codice Etico dell'Associazione.

21. Proventi e entrate dell'Associazione

I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- (a) quote sociali;
- (b) eventuali contributi o elargizioni fatte da soci o da terzi, anche mediante campagne di raccolta fondi promosse dall'Associazione;
- (c) entrate derivanti da organizzazione di attività sociali o istituzionali;
- (d) entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizio di modico valore, purché offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- (e) entrate derivanti da finanziamenti di ricerca, anche ricomprese in programmi di ricerca e innovazione dell'Unione Europea;
- (f) tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione.

Tutti o alcuni dei predetti proventi possono essere imputati ad incremento del patrimonio dell'Associazione, se consentito dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione del fondo di riserva, dovranno essere destinati a iniziative mirate al campo di interesse dell'Associazione o a fini assistenziali. È fatto, in ogni caso, divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

22. Esercizio Fiscale

L'esercizio fiscale dell'Associazione inizia il primo gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

23. Rendiconto annuale

Il Consiglio Direttivo è tenuto a predisporre un rendiconto consuntivo annuale dell'Associazione da presentare per l'approvazione all'assemblea Generale degli Associati. Le eccedenze di ciascun esercizio ed il patrimonio, comunque acquisito, non possono in nessun caso essere distribuiti agli Associati, né direttamente, né indirettamente, e devono essere devoluti allo sviluppo delle attività ed iniziative dell'Associazione nella misura e nei modi che saranno approvati anno per anno dall'Assemblea degli Associati.

24. Scioglimento dell'Associazione

24.1. L'Associazione non potrà essere sciolta con deliberazione da parte dell'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati per i casi previsti dalla legge italiana.

24.2. Nel caso di scioglimento, l'Assemblea generale degli Associati dovrà contestualmente nominare un liquidatore, scelto tra i soci, e affidargli tutti i poteri inerenti lo scioglimento. Il liquidatore devono assicurarsi che tutti i debiti e le responsabilità dell'Associazione siano saldati e determinano la destinazione dell'eventuale residuo attivo dedotte le passività, che deve essere devoluto ad altra Associazione che persegua finalità analoghe o per fine di pubblica.

25. Tutela dei dati personali

L'Associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche, ritenute necessarie per la tutela della *privacy* dei propri aderenti.

26. Legge applicabile e foro esclusivo

Per qualsiasi controversia sorta tra i membri dell'Associazione e relativa all'interpretazione del presente Statuto, la stessa dovrà essere composta attraverso il Collegio dei Probiviri. Ove in questa sede non fosse possibile ricomporre la lite, il foro esclusivo per le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e dei rapporti dallo stesso regolati è il Tribunale di Roma, che deciderà facendo applicazione della legge italiana.